Giovedì 2 febbraio 2023

P9_TA(2023)0021

Richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Helmut Geuking

Decisione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2023 sulla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità di Helmut Geuking (2022/2052(IMM))

(2023/C 267/04)

Il Parlamento europeo,

— vista la richiesta presentata l'11 maggio 2022 da Helmut Geuking in difesa dei suoi privilegi e delle sue immunità, nel quadro del procedimento civile pendente davanti al Tribunale regionale di Amburgo con il riferimento 324 O 276/20, e comunicata in Aula il 18 maggio 2022,

— avendo ascoltato Helmut Geuking a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,

— visti l'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

— viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011, 17 gennaio 2013 e 19 dicembre 2019 ([1]),

— visti l'articolo 5, paragrafo 2, e gli articoli 7 e 9 del suo regolamento,

— vista la relazione della commissione giuridica (A9-0013/2023),

A. considerando che Helmut Geuking, deputato al Parlamento europeo, ha richiesto la difesa della sua immunità parlamentare nel quadro di un procedimento civile davanti al Tribunale regionale di Amburgo;

B. considerando che una società tedesca, una delle sue controllate e un esperto nel campo delle ristrutturazioni aziendali assunto da quest'ultima hanno citato in giudizio Helmut Geuking richiedendo un provvedimento ingiuntivo e un risarcimento dei danni a seguito delle dichiarazioni da lui rese nei confronti dei ricorrenti dai locali del Parlamento europeo a Bruxelles e in un video pubblicato su YouTube nonché su un giornale locale tedesco rispettivamente nel maggio e giugno 2020; che, in tali dichiarazioni, Helmut Geuking avrebbe criticato la società tedesca per aver presentato istanza di fallimento per la controllata e per aver licenziato 200 dipendenti senza corrispondere le indennità di licenziamento, sponsorizzando nel contempo una squadra di calcio tedesca per un importo equivalente alle indennità che, a suo parere, avrebbero dovuto essere versate ai dipendenti licenziati;

C. considerando che, nel frattempo, Helmut Geuking ha cancellato la dichiarazione video;

D. considerando che l'immunità di cui godono i deputati al Parlamento europeo si estende anche ai procedimenti civili;

E. considerando che, per essere efficace, tale tutela deve riguardare sia l'applicazione di provvedimenti cautelari che il procedimento principale;

F. considerando che al Parlamento è riconosciuto un ampio potere discrezionale in ordine all'orientamento che intende attribuire a una decisione a seguito di una richiesta di difesa dell'immunità da parte di un suo membro ([2]);

G. considerando che l'articolo 8 del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea dispone che i «membri del Parlamento europeo non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opinioni o dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni»;

([1]) Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, *Marra/De Gregorio e Clemente*, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, *Gollnisch/Parlamento*, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, *Patriciello*, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, *Gollnisch/Parlamento*, T-346/11 e T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, *Junqueras Vies*, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

([2]) Causa T-42/06, *Gollnisch/Parlamento*, sopra citata, punto 101.

H. considerando che le dichiarazioni di Helmut Geuking sono state chiaramente rese in quanto membro titolare della commissione per l'occupazione e gli affari sociali del Parlamento europeo, commissione competente per le politiche in materia di occupazione e per tutti gli aspetti della politica sociale, comprese le condizioni di lavoro, la sicurezza sociale, l'inclusione sociale, la protezione sociale e i diritti dei lavoratori, e che risulta dunque evidente che tali dichiarazioni sono state rese nel contesto dell'esercizio del suo mandato di deputato al Parlamento europeo;

I. considerando altresì che, nel caso di specie, i danni chiesti dai ricorrenti, comprendenti un provvedimento ingiuntivo e un risarcimento per 620 000 EUR, sembrano «danni punitivi», nel senso che l'importo richiesto è inteso principalmente a fungere da deterrente in caso di reiterazione della condotta da parte di Helmut Geuking e nei confronti di altre persone che potrebbero fare dichiarazioni analoghe; che Helmut Geuking ha prontamente cancellato la dichiarazione video; che, all'epoca delle dichiarazioni di Helmut Geuking, era già in corso un dibattito pubblico scaturito da varie segnalazioni dei media, a cui i ricorrenti nel procedimento civile non hanno apparentemente dato risposta;

J. considerando che l'immunità parlamentare è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti penali relativi ad attività svolte nell'esercizio del mandato parlamentare e che non possono essere disgiunte da tale mandato;

K. considerando che, a norma dell'articolo 5 del suo regolamento, nell'esercizio dei suoi poteri in materia di privilegi e immunità, il Parlamento opera al fine di mantenere la propria integrità di assemblea legislativa democratica e di garantire l'indipendenza dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni;

1. decide di difendere i privilegi e le immunità di Helmut Geuking;

2. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità competenti tedesche e a Helmut Geuking.